

Con sentenza n. 21631 del 3 febbraio 2023, depositata il 19 maggio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della remissione di querela con riferimento al delitto di furto aggravato dalle circostanze ex art. 625, comma 1, n. 4) e n. 7), c.p., per essere stato il fatto commesso con destrezza e su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, all'epoca della sua consumazione procedibile d'ufficio.

Attualmente, tuttavia, il delitto di furto aggravato dalle suddette circostanze, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 624, comma 2, c.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile d'ufficio.

Si pone, dunque, il problema della individuazione della disciplina da applicare nel caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità.

Orbene, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art. 2, c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (cfr. Cass. pen., sez. III, 8 luglio 1997, n. 2733).

Principio ribadito e approfondito da successive pronunzie, in cui si è evidenziato come a seguito della modifica del regime di procedibilità per delitti originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti, sulla base di una sopravvenuta modifica normativa, perseguibili a querela, nei procedimenti in corso l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr. Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2018, n. 225; Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2019, n. 21700).

Tale conclusione va coordinata con l'altro condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2020, n. 9154).

In conformità ai menzionati principi di diritto, pertanto, considerato che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 c.p., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine al reato innanzi indicato, posto

che le doglianze prospettate al riguardo dai ricorrenti appaiono generiche e versate in fatto.

Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che non risulta acquisita agli atti l'accettazione della remissione della querela da parte di uno degli autori del reato, in quanto, trattandosi di reato commesso in concorso con i ricorrenti trova applicazione il disposto dell'art. 155, comma 2, c.p., secondo cui la remissione fatta (dunque, perfezionatasi) a favore anche di uno soltanto tra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata e, nel caso in esame, nessuna ricusazione è stata operata.

Riferimenti Normativi:

- art. 2 c.p.
- art. 152 c.p.
- art. 155 c.p.
- art. 129 c.p.p.
- art. 340 c.p.p.